

R.G. 62/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott.ssa Annalisa Petrosino	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da**

FRANCESCO SPINELLI (c.f. SPNFNC72B20Z120U)

CLAUDIA FRATONI (c.f. FRT CLD 65D44 D150Y)

con l'avv. Sara Gandolfi

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 28.8.2024 i coniugi FRANCESCO SPINELLI e CLAUDIA FRATONI hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata dei propri patrimoni;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dei debitori (Sospiro);

rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura, perché dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento dei ricorrenti: in particolare, lo SPINELLI, a fronte di una pensione dell'importo di circa € 1348,00 al mese, ha



debiti per circa € 173.000,00; la FRATONI a fronte di un'entrata mensile di € 5000,00 lordi, ha debiti per quasi € 700.000,00;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: lo SPINELLI è pensionato; la FRATONI è lavoratrice autonoma (infermiera); non risulta che i debitori abbiano presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI; i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che, essendo i ricorrenti coniugi, sussistono i presupposti per l'ammissibilità e l'apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCI;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Annalisa Sinelli, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore;

rilevato che, per fare fronte ai propri debiti,

lo SPINELLI mette a disposizione: 1) quota parte del proprio stipendio - determinata come da separato decreto del Giudice delegato-; 2) il proprio tfr residuo, dell'ammontare di circa € 17.000,00; 3) la propria quota della giacenza sul conto corrente cointestato con il coniuge, per circa € 5000,00; 4) la giacenza del proprio c/c personale, per circa € 20.000,00;

la FRATONI offre: 1) quota parte del proprio reddito -determinata come da separato decreto del Giudice delegato-; 2) la propria quota della giacenza sul conto corrente cointestato con il coniuge, per circa € 5000,00;

ritenuto che vadano incluse nella liquidazione anche le autovetture intestate ai debitori - BMW tg EZ 220 BC e Nissan tg DC 925 PS -, salvo che all'esito della procedura le stesse risultino prive di qualunque valore e di cui comunque si autorizza l'utilizzo ai sensi dell'art. 270 lettera e) CCI;

rilevato che la DURATA PROPOSTA della procedura è di 6 ANNI;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle cessioni del quinto in essere, in particolare quelle a favore della IBL Banca S.p.a. e della Sigla S.r.l.: sebbene neanche nel CCI ciò sia stato espressamente previsto, si



ritengono tutt'oggi validi gli argomenti sistematici e testuali sulla base dei quali si riteneva dato tale effetto sospensivo anche rispetto a procedure di liquidazione del patrimonio nella vigenza della l. 3/2012, (in tal senso, cfr. Trib. Pistoia 27.12.2013; Trib. Pistoia 23.2.2015; Trib. Torino 8.6.2016; Trib. Livorno 21.9.2016 e 15.2.2017; Trib. Napoli Nord 16.5.2018; Trib. Grosseto 9.5.2017); in primo luogo, la considerazione che la cessione del quinto (o del t.f.r.) consiste nella cessione di un credito futuro, che viene trasferito e ceduto solamente nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, quindi *pro solvendo*, pertanto il soggetto conserva il proprio credito per lo stipendio (o il t.f.r.) nell'interezza sino a che il credito non viene a scadenza; in secondo luogo, la considerazione che, il non ammettere la falcidibilità di crediti oggetto di cessione, apparirebbe incoerente con il principio di parità di trattamento dei creditori, perché si tradurrebbe nel creare un'ulteriore categoria di crediti infalcidiabili, al di fuori dell'elenco tassativo di cui all'art. 268 c. IV CCI (prima, dell'art. 14ter c. VI l. 3/2012); infine, la considerazione della previsione di cui all'art. 268 c. IV lettera b) CCI (prima, dell'art. 14 ter c. VI lettera b) della l. 3/2012), per cui "non sono compresi nella liquidazione ... gli stipendi... nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice"; ritenere il persistere dell'efficacia di una cessione del quinto su uno stipendio (o sul t.f.r.) implicherebbe introdurre una deroga a questa norma, ciò che non è previsto dalla norma; ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

FRANCESCO SPINELLI (c.f. SPNFNC72B20Z120U);

CLAUDIA FRATONI (c.f. FRT CLD 65D44 D150Y)

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Annalisa Sinelli;



ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ad eccezione delle autovetture BMW tg EZ 220 BC e Nissan tg DC 925 PS, di cui si autorizza l'utilizzo fino alla chiusura della procedura, momento in cui si procederà alla sua liquidazione;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;

DISPONE

la sospensione delle cessioni del quinto in essere a favore della IBL Banca S.p.a. e della Sigla S.r.l.:

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore nominato, facendo parte del patrimonio dei beni mobili registrati;

DISPONE

La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di



**procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano
risorse sufficienti;**

Cremona, 23.1.2025

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Si comunichi
ai debitori, presso l'avv. Gandolfi
al liquidatore nominato, avv. Annalisa Sinelli

